

Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia - Imposta di bollo
assolta in modo virtuale -
Autorizzazione dell'Agenzia
delle Entrate - Direzione
Provinciale di Modena - Ufficio
Territoriale di Modena n. 77000
del 26/10/2015

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO AIM (ANALISI DELL'INTERAZIONE E DELLA MEDIAZIONE)

RINNOVO E ATTO AGGIUNTIVO

PREMESSO

- che tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Napoli – L'Orientale, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli studi di Macerata, l'Università degli Studi di Perugia, è stata sottoscritta la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario AIM -Analisi dell'Interazione e della Mediazione ;
- che la suddetta convenzione, perfezionata in data 3 dicembre 2009, aveva durata pari a sei anni, con scadenza 2 dicembre 2015, e successivamente rinnovata per ulteriori sei anni fino al 2 dicembre 2021, con contestuale adesione della Libera Università di Bolzano;
- visto quanto deliberato dall'Assemblea in merito al rinnovo del Centro stesso e alla modifica alla convenzione, consistente nell'incremento del numero dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo per gli Atenei aderenti i cui referenti appartengono a diversi Dipartimenti;
- ritenuto di procedere, con un unico atto, al rinnovo della Convenzione e, su richiesta di alcuni degli Atenei aderenti, alla modifica degli articoli 2, 3, 7, 8, 10 *bis* (inserito *ex novo*), 14, 15, 16, 17 *bis* (inserito *ex novo*), 17 *ter* (inserito *ex novo*), della Convenzione stessa, nonché all'aggiornamento della denominazione del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali;

TRA

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Napoli – L'Orientale, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Roma Tre, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Macerata, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

L'Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

La Libera Università di Bolzano rappresentata dal Rettore *pro tempore*, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo;

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

ART. 1

RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA

E' rinnovato, tramite la presente Convenzione, fino al 2.12.2027, il Centro Interuniversitario AIM - Analisi dell'Interazione e della Mediazione, tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Napoli – L'Orientale, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli studi di Macerata, l'Università degli Studi di Perugia, la Libera Università di Bolzano.

Il Centro Interuniversitario è regolato dai seguenti articoli:

Articolo 1. Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito il Centro interuniversitario di Analisi dell'Interazione e della Mediazione (AIM), nel seguito denominato Centro.

Articolo 2. Sede Amministrativa

1. Il Centro ha Sede Amministrativa presso una delle Università convenzionate. La Sede Amministrativa viene stabilita presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate, avvalendosi delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i Dipartimenti medesimi.

Articolo 3. Finalità del Centro

1. Carattere peculiare del centro è anzitutto la capacità di fondere in una unica struttura competenze e conoscenze interdisciplinari, che traggono origine dai diversi indirizzi di ricerca dei suoi componenti.

2. Il Centro si propone, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 382 dell'11-7-1980, le finalità generali di svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di servizio con l'intento di:
- a) contribuire al consolidamento degli studi e all'avanzamento della riflessione scientifica sul tema dell'interazione conversazionale e della mediazione in ambiti istituzionali (educativi, sanitari, giuridici, commerciali), attraverso l'analisi delle loro caratteristiche linguistiche e comunicative, specialmente quando sono implicati aspetti interculturali;
 - b) consolidare e ampliare i contatti nella ricerca nazionale, attraverso la promozione di seminari, conferenze e convegni che documentino e discutano i risultati delle ricerche, mettendoli altresì in relazione con le problematiche e le esigenze espresse da enti e istituzioni che sul territorio si occupano di mediazione;
 - c) dare maggiore visibilità alla ricerca nazionale in campo internazionale, attraverso a) la promozione di convegni e scambi internazionali con analoghi centri di ricerca che si occupano di studi dell'interazione conversazionale e di mediazione; b) l'attivazione di strumenti (banche dati, rivista internazionale o collana di volumi, ecc.) utili a una sistematica e capillare divulgazione e una disseminazione dei risultati di ricerca;
 - d) partecipare agli specifici progetti Europei;
 - e) favorire l'alta formazione di giovani ricercatori, mediante la promozione di assegni di ricerca e borse di dottorato presso le strutture dipartimentali, per lo svolgimento delle ricerche finalizzate;
 - f) svolgere attività di progettazione e consulenza per rispondere alle esigenze degli enti pubblici e privati, ONG, imprese, ecc. che prevedono servizi di mediazione, intesa sia come promozione del coordinamento nella conversazione, sia soprattutto come traduzione e *dialogue interpreting*;
 - g) promuovere corsi di formazione specifici rivolti ai professionisti e ai tecnici (traduttori-mediatori, insegnanti, operatori, giudici, magistrati, medici, infermieri, ecc.) che lavorano in questi enti ed istituzioni;
 - h) proporre linee guida sulle buone prassi di interazione e di mediazione ai vari enti ed istituzioni che prevedono attività di mediazione.

3. Si attendono quindi risultati in questi particolari ambiti:

(1) ricerca e divulgazione scientifica:

- consolidamento e affinamento degli strumenti teorici e metodologici utili allo studio dell'interazione conversazionale e della mediazione, anche interlinguistica e interculturale, a partire dai risultati delle ricerche empiriche svolte;
- ampliamento dei contatti e delle collaborazioni nazionali e soprattutto internazionali;
- miglioramento dei canali informativi e ampliamento degli ambiti della produzione e divulgazione scientifica;

(2) ricaduta della ricerca sul territorio:

- ampliamento dei contatti e delle collaborazioni con enti pubblici e privati, ONG, imprese, ecc. in cui si è prevista la mediazione
- incremento delle attività di servizio da rivolgere a queste istituzioni e ai professionisti coinvolti (progettazione, consulenza, formazione)
- predisposizione di linee guida per l'attività di mediazione

Articolo 4. Organi del Centro

1. Sono organi del Centro l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Direttore.
2. Il Direttore può designare, fra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Direttore, che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei e un segretario che lo coadiuvi.
3. Il Consiglio Direttivo può inoltre individuare fino a un numero massimo di un esperto italiano o straniero per ciascuno degli atenei che partecipano a questa convenzione, che fungano da consulenti scientifici per il Consiglio.

Articolo 5. Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai docenti e ricercatori interessati, facenti parte delle Università consorziate che aderiscono al Centro. Può inoltre invitare alle sedute dottorandi, assegnisti, borsisti, e tutti gli studiosi ammessi dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea:

1. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
2. approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche e la relazione scientifica annuale
3. approva le adesioni di altre Università e di singoli docenti, approva il recesso di singoli docenti e ricercatori e prende atto del recesso di Università e individui
4. propone alle Università convenzionate l'eventuale scioglimento anticipato del Centro
5. propone eventuali modifiche alla presente convenzione che saranno sottoposte all'approvazione degli organi centrali di governo degli Atenei
6. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti o dai regolamenti.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Per ogni seduta, ogni avente diritto può delegare ad agire in sua vece uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea opera con votazioni palesi. Il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza del voto del Direttore in caso di parità. Su proposta di membri dell'Assemblea approvata a maggioranza, le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. L'Assemblea nomina per ogni seduta un suo membro a fungere da segretario verbalizzante

4. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario sopraccitato, un verbale, firmato dal Direttore e dal segretario della seduta, che viene trasmesso per via telematica entro un mese dalla riunione ai membri dell'Assemblea; il verbale si intende approvato se nei venti giorni successivi alla ricezione dello stesso non vengono formulate osservazioni scritte. In caso d'urgenza, singoli punti del verbale possono essere approvati seduta stante.

5. L'Assemblea può delegare al Consiglio Direttivo la fase istruttoria relativa al piano annuale di sviluppo delle ricerche e alle richieste di adesione di altri Atenei.

Articolo 6. Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in via ordinaria è convocata dal Direttore, con almeno trenta giorni di preavviso a tutti i componenti tramite comunicazione scritta o per via telematica.

2. L'Assemblea può essere convocata anche su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. Qualora sussistano comprovati motivi il Direttore o il Vice Direttore possono convocare l'Assemblea con procedure di urgenza con almeno una settimana di preavviso.

Articolo 7. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo propositivo della programmazione scientifica, deliberazione delle attività del Centro e di controllo della gestione amministrativo-contabile.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da due docenti o ricercatori di ciascuna delle Università convenzionate, eletti dall'Assemblea fra i docenti aderenti al Centro. Per le Università convenzionate i cui docenti aderenti al Centro appartengono a più di un Dipartimento, i rappresentanti eletti sono incrementati fino a uno per ciascuno dei Dipartimenti ulteriori.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Direttore, che lo presiede.

4. Il segretario amministrativo del Dipartimento, ove è la sede del Centro, partecipa alle sedute limitatamente agli argomenti di natura amministrativo-contabile, con voto consultivo. I membri del Consiglio restano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

5. Il Consiglio Direttivo:

1. elegge al suo interno il Direttore del Centro;
2. promuove il potenziamento scientifico ed organizzativo del Centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli afferenti sia tramite la promozione di nuove iniziative;

3. coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano annuale di sviluppo delle ricerche e della relazione scientifica annuale;
 4. fornisce indicazioni al Direttore sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 5. su istanza di aderenti al Centro approva le convenzioni e i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
 6. approva annualmente la rendicontazione finanziaria;
 7. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti o dai regolamenti
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
7. La convocazione deve essere fatta con almeno quindici giorni di preavviso a tutti i componenti tramite comunicazione scritta o per via telematica.
8. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati tranne che per le votazioni aventi ad oggetto l'elezione del Direttore. Sono ammesse deleghe, che devono pervenire al Direttore. Il Consiglio Direttivo opera con votazioni palesi. Il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza del voto del Direttore in caso di parità. Su proposta di membri del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

Articolo 8. Direttore

1. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo esercitanti il tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.

2. Il Direttore:

1. designa, fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
2. nomina, fra i componenti del Consiglio Direttivo, un coordinatore locale per ogni sede convenzionata;
3. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
4. cura l'esecuzione delle relative delibere;
5. vigila sull'osservanza della convenzione e dei regolamenti vigenti;
6. formula proposte per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;
7. richiede al dipartimento di supporto amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze del Consiglio Direttivo, l'acquisizione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro;
8. sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e la relazione scientifica annuale;
9. sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la rendicontazione finanziaria annuale;

al termine di ciascun anno accademico, il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività del Centro. Tale relazione, viene trasmessa al Rettore dell'Università sede perché la sottoponga al Senato accademico per il monitoraggio dell'attività del Centro; sarà cura inoltre del Direttore trasmetterla anche ai Rettori delle Università convenzionate.

Articolo 9. Aderenti al Centro

1. All'atto della sua istituzione, gli aderenti al Centro sono i docenti del Comitato Promotore, di cui al successivo art. 19 comma 2.

Articolo 10. Risorse finanziarie e gestione

1. Il Centro non dispone di organico; gode delle eventuali risorse finanziarie, derivanti da fondi provenienti dalle Università, dai Ministeri e da Enti pubblici o privati.

2. I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Nei casi in cui fondi del Centro vengano ripartiti presso le Università partecipanti, nel rispetto della destinazione vincolata a favore delle finalità del Centro, la ripartizione viene effettuata senza alcun prelievo da parte dell'Università presso la quale il Centro ha sede amministrativa.

3. La gestione delle risorse finanziarie avviene presso la sede amministrativa del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa per i Dipartimenti e strutture assimilate.

4. Gli Atenei aderenti al Centro si impegnano a stipulare specifici accordi attuativi, che regolamentino sotto il profilo organizzativo ed economico l'utilizzo temporaneo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione da parte della struttura di ricerca dell'Ateneo per le attività del Centro.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le università aderenti alcun onere finanziario automatico, salvo quelli eventualmente deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed approvati dagli organi collegiali competenti di ciascun Ente stipulante.

Articolo 10bis. Clausola di limitazione di responsabilità

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa

2. È esclusa ogni garanzia di qualsiasi Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Articolo 11. Inventario dei beni

1. Per ciò che concerne l'inventario dei beni, ogni Università procederà secondo le norme applicabili all'inventario dei beni acquistati o dati in uso ai centri di ricerca in ciascuna sede.

Articolo 12. Nuove adesioni e recessi

1. I docenti che desiderano aderire al Centro devono inoltrare apposita richiesta al Direttore che la sottopone all'approvazione dell'Assemblea. I docenti che intendono recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore a mezzo di lettera o posta elettronica che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera dell'Assemblea. I finanziamenti relativi a eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario, saranno trasferiti al Dipartimento di afferenza del docente dimissionario, oppure, previa richiesta del docente dimissionario, potranno restare al Centro.

Articolo 13. Modifiche della convenzione

1. Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate su proposta dall'Assemblea e successiva approvazione degli organi di governo degli Atenei aderenti.

2. Le richieste di adesione di nuove Università vengono inviate al Direttore che le sottopone all'attenzione dell'Assemblea. Esse vengono formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli organi centrali di governo degli Atenei convenzionati. In seguito a tale formalizzazione il Consiglio Direttivo del Centro viene incrementato in modo tale da includere due rappresentanti per ciascuna delle nuove Università aderenti al Centro.

Art. 14. Durata e recesso

1. La presente Convenzione istitutiva ha durata di sei anni e, prima della scadenza, può essere prorogata o, a seconda dei casi, rinnovata con accordo scritto fra le Università aderenti.
2. E' ammesso il recesso da parte delle Università associate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata AR o Posta elettronica certificata indirizzata al Direttore del Centro, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.
3. L'Università recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

Art. 15. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa connessa attraverso un'opera di coordinamento degli aderenti al Centro medesimo. Individua inoltre, presso ciascun Ente convenzionato, i soggetti responsabili cui attribuire specifici compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (informazione e formazione, valutazione dei rischi, fornitura dei dispositivi individuali di protezione), secondo quanto indicato nei rispettivi regolamenti di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

3. Il personale ospitato si attiene alle norme, ai regolamenti ed alle procedure in vigore presso l'Ente in cui opera.

4. Gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del personale gravano su ciascun Ente di appartenenza del personale medesimo.

5. L'Ente proprietario degli immobili, degli arredi e delle attrezzature messi a disposizione del Centro garantisce la conformità degli stessi alle norme di sicurezza vigenti e ne assicura la corretta manutenzione ed efficienza.

Art. 16. Tutela della proprietà intellettuale

1. Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sui brevetti, sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

2. Ai fini della presente convenzione il termine "Risultati" si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di qualsiasi opera letteraria, presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

3. Nel caso di "Risultati" ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano fin da ora a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione di quei "Risultati" stessi.

4. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espreso consenso scritto.

Articolo 17. Casi di scioglimento del Centro

1. Il Centro è sciolto su proposta dell'Assemblea previa delibera degli organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a) mancanza di risorse finanziarie;
- b) mancanza di Dipartimento disponibile per l'espletamento delle pratiche amministrative;
- c) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.

2. Il Centro, in ogni caso, fermo restando il permanere dell'interesse alle sue attività, richiede quale requisito minimo di sopravvivenza il coinvolgimento di almeno due Università.

3. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo - contabile.

4. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che l'Assemblea ha avanzato proposta di scioglimento.

5. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell'attività dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le dovute cautele verso i terzi interessati.

6. In caso di scioglimento anticipato del Centro, o alla sua scadenza, i beni eventualmente concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

7. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Articolo 17bis – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 17ter – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 18. Controversie

1. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione è competente il Foro competente nella sede amministrativa del Centro.

Articolo 19. Norme finali e transitorie

1. Il Centro si doterà di una procedura telematica, attivata a titolo gratuito dai membri del Consiglio Direttivo o loro delegati, per la pubblicizzazione degli atti interni, per lo svolgimento delle elezioni e per l'assunzione delle deliberazioni. Tale procedura dovrà permettere l'accesso alle informazioni esclusivamente agli aderenti al Centro e consentire, ai membri degli organi del Centro, di assumere le decisioni collegiali per via telematica garantendo, al contempo, efficienza, efficacia e sicurezza.

2. In attesa della costituzione dei vari organi previsti dalla presente convenzione opera un Comitato Promotore composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, indicato dal Consiglio del Dipartimento che ha approvato le finalità scientifiche del Centro. Tale Comitato elegge al suo interno il Direttore del Centro, in via provvisoria.

3. Entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione il Direttore provvisorio convoca l'Assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio, comunicando i nominativi al Rettore dell'Università sede amministrativa.

Il presente atto entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

La presente Convenzione è sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 Legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di Modena–Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015) e resta a suo carico.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Napoli – L'Orientale.

Alma Mater Studiorum –Università di Bologna

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Siena

Università degli Studi di Roma Tre

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Macerata

Università degli Studi di Perugia

Libera Università di Bolzano